

Raccomandata

Spettabile

FINMA

Att.ne Simone Tobler

Laupenstrasse 27

3003 Berna

Lugano, 16.10.2017

Preso di posizione sul progetto di modifiche della ORD-FINMA

Egregi Signori,

L'OAD FCT dopo aver esaminato il progetto posto in consultazione si permette effettuare le seguenti osservazioni su singoli aspetti che lo toccano direttamente o che toccano direttamente i nostri affiliati.

L'OAD FCT ha preso atto delle raccomandazioni espresse dal GAFI nel suo rapporto di fine 2016. L'OAD ritiene alcune delle critiche esposte meritevoli di considerazione, ma considera che tutta una serie di critiche espresse, non da ultime alcune di quelle oggetto del presente progetto abbiano un carattere puramente formale e la loro adozione non porterebbe a nessun miglioramento al dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo ma unicamente ad un inutile formalismo.

Prendiamo atto che la Svizzera – per il tramite del suo governo – si sente ancora una volta in dovere di adeguare la propria legislazione ai desiderata di organismi internazionali, senza essere in grado di difendere le proprie scelte e posizioni in maniera efficace. Nonostante l'abbandono del segreto bancario verso l'estero, l'essersi conformati alle prassi internazionali in ambito di scambio di informazioni, l'aver aderito allo scambio automatico di informazioni (AIA), il prossimo abbandono della tassazione agevolata di alcune forme societarie, il nostro governo si sente ancora sotto pressione e forzato ad aderire a tutti i capricci di organizzazioni internazionali che, ad esempio, criticano la nostra legislazione ma ritengono fully compliant uno dei paesi europei con il più alto tasso di corruzione, di evasione e frode fiscale e culla di cosche mafiose.

Ma veniamo ora al progetto di modifiche poste in consultazione. In primis rileviamo che le proposte di modifiche non tengono minimamente conto del fatto che il mondo degli intermediari finanziari è un mondo eterogeneo composto da grossi istituti bancari attivi a livello mondiale, ma anche da ditte individuali attive localmente nelle quali una sola persona è attiva. Nel caso concreto non può valere il principio "one size fits all". Per quanto attiene alle norme che non vengono trattate nel presente scritto si può partire dal presupposto che l'OAD FCT è d'accordo con la loro attuazione.

Proposta di modifica dell'art. 5 ORD-FINMA

Si tratta di una proposta di modifica che potrebbe essere definita "all'americana", evidenziando il desiderio del legislatore di estendere l'applicabilità della legislazione nazionale a tutto il mondo. L'OAD FCT ritiene importante che gli IF attivi in Svizzera non possano utilizzare loro strutture estere per eludere la normativa di lotta al riciclaggio Svizzera e che le strutture estere rispettino appieno la normativa vigente nel paese nel quale sono operativi. Un'estensione dei doveri di diligenza interni al nostro paese a tutte le strutture di un gruppo quale "minimal standard" è una forzatura del diritto e a nostro parere contrario al principio dell'applicabilità territoriale delle leggi.

Parimenti criticabile risulta essere il fatto, già anticipato in precedenza, che in quest'ambito venga utilizzato il principio del "one size fits all" senza considerare che una qualche differenza tra un istituto bancario attivo mondialmente e, in paragone, il microscopico gruppo di IF parabancari attivo magari su due o tre piazze internazionali. Fa bene la vostra autorità a citare i recenti scandali (1MDB e Petrobras), proprio perché sono tutti scandali che hanno toccato il mondo bancario e non quello del parabancario.

In conclusione si ritiene che se una tale norma debba essere codificata nell'ordinanza ciò debba unicamente accadere nella parte di ordinanza dedicata alle banche e agli istituti assicurativi, e quindi a partire dagli art. 35 in avanti. Si ritiene sufficiente per l'IF parabancario l'obbligo di astenersi da utilizzare strutture estere per aggirare la normativa svizzera.

Obblighi generali di diligenza

Articolo 9a ORD FINMA

Anzitutto v'è da domandarsi se questa norma, da noi contestata, trovi il suo naturale inserimento a livello di ordinanza o a livello di legge.

Ci si domanda anche perché non si è deciso di limitarsi a riprendere il testo della raccomandazione del GAFI a livello di legge. Ancora una volta andiamo a istituire uno *swiss finish* che nessuno ci chiede e che ci penalizza a livello internazionale.

Risulta difficile all'OAD FCT comprendere il motivo per il quale bisogna andare al di là dei Form A o Form K che nel nostro diritto sono considerati dei documenti e di conseguenza una indicazione non corretta su questi riportata comporta per il sottoscrittore del documento un procedimento penale per falsità in documenti.

Si ritiene che il dispositivo attuale sia sufficiente. Si propone quindi che l'art. 9a venga stralciato nella sua formulazione attuale. Non ci si oppone alla ripresa a livello di legge, e non di ordinanza, della raccomandazione GAFI così come esposta.

Articolo 9b ORD FINMA

Si tratta a nostro giudizio di una inutile precisazione. Già ora nell'ambito di una relazione d'affari l'IF parabancario chiarisce l'origine dei fondi, verifica l'identità del titolare dei fondi e di conseguenza verifica anche il motivo per il quale viene utilizzata una determinata struttura.

A nostro giudizio l'art. 9b può quindi essere stralciato.

Art. 13 cpv. 2 lett cbis) ORD FINMA

Non si ritiene, anche sulla base dell'esperienza pratica maturata, che la mediazione/gestione da parte di altri fornitori di servizi sia da ritenersi un rischio accresciuto. Inoltre la mancanza di contatto con l'AED è a nostro giudizio sufficientemente coperta dalla lettera c).

Art. 17 ORD FINMA

Nella versione italiana il testo proposto non è stato corretto come in quella francese.

Art. 25a LRD ORD FINMA

L'articolo in se non pone problemi ma costituisce fonte di problemi per il messaggio di accompagnamento. Il messaggio pone il piccolo IF parabancario nell'impossibilità di effettuare una comunicazione non disponendo di una struttura interna come quella citata. Anzi è spesso nelle grosse strutture che la direzione si dimostra restia nell'effettuare una comunicazione (vedi caso 1MDB). Il compliance/responsabile LRD è la persona che più è adatta ad effettuare una comunicazione.

Art. 32 ORD FINMA

Si rammenta che nell'ambito del diritto di comunicazione l'ufficio di comunicazione (MROS) non ha un termine di legge per rispondere all'IF che effettua la comunicazione. Ne consegue che questa norma in pratica impedisce all'intermediario finanziario sine die di interrompere una relazione d'affari che egli non vuole mantenere. Anzi come OAD si propone che dopo aver effettuato una comunicazione, indipendentemente che essa sia stata effettuata sotto forma di obbligo o diritto, all'IF sia riservato il diritto di non voler proseguire in quella relazione d'affari posto che tale scelta permetta alle autorità inquirenti di procedere nelle loro incombenze.

Art. 72 ORD FINMA

L'OAD FCT raccomanda di alzare la soglia da 20 relazioni d'affari (si rammenta che a determinate condizioni chi è sotto 20 relazioni non deve neanche affiliarsi ad un OAD) ad almeno 50 relazioni d'affari.

Ringraziandovi per la possibilità concessaci di esprimerci sulle modifiche proposte porgiamo cordiali saluti.

Per l'OAD FCT